



CITTA' DI TORINO

DIPARTIMENTO SERVIZI SOCIALI, SOCIO SANITARI E ABITATIVI

DIVISIONE INCLUSIONE SOCIALE

S. PROMOZIONE SALUTE, PARI OPPORTUNITA' E POLITICHE DI SUSSIDIARIETA'

ATTO N. DD 1227

Torino, 27/02/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: PIANO DI INCLUSIONE SOCIALE CITTADINO. IMPEGNO DI SPESA ACCONTO 1° ANNUALITA'; A FAVORE DELL'ENTE PARTNER PROGETTO TENDA SCS DI EURO 17.381,70 SUL BILANCIO 2026 (EX DGC 686/2025 E DD 8956/2025) - PROGETTO "HOPELAND" - CIG BA8C625846.

La Città promuove e sostiene un sistema integrato pubblico privato, ai sensi dell'art. 55 del Codice del Terzo Settore, denominato Piano di Inclusione Sociale, finalizzato a Co-programmare e co-costruire insieme agli stakeholders pubblici e privati, alle rappresentanze e agli enti del privato sociale una rete diversificata di risorse per la coesione sociale e il contrasto alle disuguaglianze, articolata in macro aree tematiche di intervento. Nell'ambito del Piano Inclusione sociale si sono articolati sviluppi integrati di progettazioni a sostegno dei percorsi di vita delle persone e dei nuclei familiari in situazione di fragilità sociale ed economica, sperimentando soluzioni anche innovative sia organizzative – attraverso l'articolazione di snodi di prossimità diffusi, in raccordo e collaborazione con i Poli per l'Inclusione dei Servizi Sociali, sia gestionali – attraverso la sperimentazione dei budget personalizzati per l'inclusione - attivando le risorse della comunità per fronteggiare in modo sinergico le emergenze ed i bisogni in costante aumento, mettendo a sistema i finanziamenti europei, nazionali, regionali, comunali e privati per sostenere la continuità, lo sviluppo e il potenziamento delle progettualità che via via vengono presentate nell'ambito degli specifici Avvisi infrannuali. Il percorso di co-programmazione e co-progettazione ha messo sempre più in evidenza la centralità della dimensione della prossimità quale dimensione di facilitazione dell'aggancio e del rafforzamento delle reti relazionali, a sostegno delle occasioni inclusive e abilitative, e la necessità di rispondere all'articolazione multidimensionale dei bisogni delle persone secondo una modalità di lavoro integrata e trasversale, che valorizzi i contesti di vita delle persone e che connetta le risposte in termini di socializzazione, formazione, occupazione, conciliazione.

Con Deliberazione della Giunta Comunale n. DEL 686/2025 e DD N. 8956/2025 del 23/12/2025 è stata disposta la riapertura dell'Area 4 del Piano inclusione sociale, relativamente ad un'azione specifica dedicata all'accoglienza di donne (sole o con bambini) e nuclei familiari titolari di protezione internazionale. Per lo svolgimento di tali attività di accoglienza ed integrazione sociale, è stata prevista la contestuale messa a disposizione a titolo gratuito, degli immobili siti in Corso

Lecce, 64 (piano quinto) e Via Nicola Fabrizi, 55 (piano terzo) a Torino (TO), ai sensi dell'art. 4 comma 2, lett. d) del Regolamento Comunale n. 397 - per una durata triennale a partire dalla sottoscrizione del relativo disciplinare da parte dell'ente partner individuato (in qualità di singolo proponente o di capofila).

In esecuzione dei citati provvedimenti, la Commissione di valutazione, nominata dal Direttore del Dipartimento con determinazione 3241/2025 ha esaminato le progettualità presentate e in esito ai lavori della stessa e alla successiva fase di coprogettazione, con il presente provvedimento occorre ora procedere all'individuazione dell'Ente partner, approvando il relativo trasferimento finanziario.

In esito ai lavori della Commissione, che ha individuato il progetto, di durata triennale, denominato "Hopeland", presentato dall'Ente Partner Progetto Tenda scs con sede legale a Torino, provincia di Torino, in via Coppino, n. 51, CAP 10147, CF 07789840019 partita IVA n. 07789840019, si ritiene pertanto di procedere all'approvazione della sopra citata progettualità e al relativo sostegno economico.

In esito alla fase di co-progettazione, con il presente provvedimento si intende approvare il trasferimento finanziario triennale (Tabella A), che sarà ripartito nelle tre annualità come da Tabella B.

Si intende, inoltre, impegnare la spesa di euro 17.381,70 relativa all'acconto del 70% della prima annualità, riferita all'anno 2026 per l'avvio del progetto.

Tabella A: riepilogo complessivo del finanziamento triennale

ENTE	titolo	TOT. PROG.	Cofinanz.	Tot. Trasn. Fin.	CIG
Progetto Tenda scs con sede legale a Torino, provincia di Torino, in via Coppino, n. 51, CAP 10147, CF 07789840019 partita IVA n. 07789840019	<i>Hopeland</i>	103.893,00	29.400,00	74.493,00	BA8C625846

Tabella B: Importi previsti per l'Ente partner ripartiti con riferimento alle tre annualità di progetto:

ENTE	TRASFERIMENTO FINANZIARIO TRIENNALE		
Progetto Tenda scs con sede legale a Torino, provincia di Torino, in via Coppino, n. 51, CAP 10147, CF 07789840019 partita IVA n. 07789840019	74.493,00	ACCONTO 2026	17.381,70
		SALDO 2027	7.449,30
		1° ANNUALITA'	24.831,00
		ACCONTO 2027	17.381,70
		SALDO 2028	7.449,30
		2° ANNUALITA'	24.831,00

		ACCONTO 2028	17.381,70
		SALDO 2029	7.449,30
		3° ANNUALITA'	24.831,00

Il valore triennale complessivo della progettualità approvata e sostenuta nell'ambito del Piano, comprensivo del cofinanziamento assicurato dal partner, è pari a Euro 103.893,00 mentre il trasferimento finanziario triennale complessivo, al netto del cofinanziamento, è pari a Euro 74.493,00.

Il valore annuale complessivo della progettualità approvata e sostenuta nell'ambito del Piano, comprensivo del cofinanziamento assicurato dal partner, è pari a Euro 34.631,00 mentre il trasferimento finanziario annuale complessivo, al netto del cofinanziamento, è pari a Euro 24.831,00.

Con il presente atto si procede ad impegnare sul bilancio 2026 la spesa relativa all'acconto del 70% della prima annualità pari a Euro 17.381,70. La spesa trova copertura da fondi comunali, come da dettaglio economico finanziario.

Il trasferimento finanziario avverrà con un'erogazione iniziale a titolo di acconto pari al 70% (arrotondamento all'unità di euro) del trasferimento finanziario complessivo relativo alla prima annualità e un saldo che verrà definito al netto delle quote di compartecipazione dovute dai beneficiari, fatta salva la possibilità di proroga.

Le restanti cifre, nonché la seconda e terza annualità, saranno impegnate con successive determinazioni dirigenziali, nell'ambito delle disponibilità di bilancio.

Annualmente dovrà essere presentata una dettagliata relazione delle attività svolte, un rendiconto finanziario del costo complessivo delle attività progettuali (contributo, al netto delle compartecipazioni, e cofinanziamento) e degli idonei documenti giustificativi della spesa sostenuta, anche al fine della definizione del trasferimento finanziario relativo alle annualità successive, nell'ambito della progettazione triennale presentata, fatto salvo il reperimento di adeguate risorse finanziarie per ciascuna annualità.

Pertanto, in esito alle rimodulazioni annuali in coprogettazione, si procederà annualmente ai trasferimenti individuati, con successivi impegni di spesa, approvati con provvedimento dirigenziale.

Con DGC n. 778 del 22 novembre 2022 è stato previsto che il cofinanziamento minimo obbligatorio a carico degli enti partner è pari al 10% in relazione ai percorsi personalizzati per l'inclusione, riferiti a tutti gli ambiti di intervento, modificando quanto precedentemente disposto (DGC n. mecc. 2018 04713/019 e sue successive integrazioni) ed è stato confermato che le erogazioni / sostegni diretti ai beneficiari (es. indennità di tirocinio) non rilevano ai fini della quantificazione del cofinanziamento minimo obbligatorio.

Il Dirigente proponente dichiara, in attuazione dell'art. 1 comma 9 lett e) Legge 190/2012, di non avere rapporti di parentela, affinità con i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dei soggetti beneficiari.

Tali trasferimenti finanziari costituiscono concessione di collaborazione pubblica per consentire al partner progettuale un'adeguata e sostenibile partecipazione, priva di scopi di lucro o profitto, alla funzione pubblica sociale e, come tale, assumono natura esclusivamente compensativa degli oneri e responsabilità del partner progettuale per la condivisione di detta funzione. Per la sua natura compensativa e non corrispettiva, gli importi saranno erogati, alle condizioni e con le modalità stabilite dall'accordo di collaborazione, solo a titolo di copertura e rimborso dei costi effettivamente sostenuti, rendicontati e documentati dal soggetto co progettante.

Si dà atto che l'approvazione dell'Accordo di collaborazione e dello schema di disciplinare relativo alla messa a disposizione per l'utilizzo e la custodia dell'immobile avverrà con successivi

provvedimenti dirigenziali.

Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet "Amministrazione Trasparente".

Si dà atto che il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione dell'impatto economico dettate dalla circolare del 19 dicembre 2012 prot. n. 16298, in applicazione alla deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 (mecc 2012 05288/128).

Si attesta che gli enti beneficiari non hanno pendenze di carattere amministrativo nei confronti della Città, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del Regolamento delle modalità di erogazione dei contributi n. 373 e del DUP approvato con deliberazione 757/2025 del 15/12/2025

Si richiamano i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.Lgs. 118/2011 come integrati e corretti con D.Lgs 126/ 2014.

Si dà atto che il CIG in tabella è indicato ai soli fini della tracciabilità.

Si dà atto che l'esigibilità delle obbligazioni avverrà entro il 31 dicembre 2026.

Tutto ciò premesso,

LA DIRIGENTE

- Visto l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267
- Visto l'art. 74 dello Statuto della Città;
- Visti gli artt. 182, 183 e 191 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- Visto l'art. 3 del D. Lgs 118/2011 e s.m.i.;
- Richiamato il principio contabile della gestione finanziaria di cui all'allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
- Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità armonizzata;
- Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate;

DETERMINA

1. Di individuare l'ente partner e di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate, il trasferimento finanziario triennale al netto del cofinanziamento all'Ente partner Progetto Tenda scs con sede legale in via Coppino, n. 51, (Torino) CAP 10147, CF 07789840019 partita IVA n. 07789840019, pari a Euro 74.493,00 come precisato nelle tabelle A e B riportate in narrativa e qui integralmente richiamate;
2. Di impegnare, sul Bilancio 2026, la spesa relativa all'acconto del 70% della prima annualità pari a Euro 17.381,70. La spesa trova copertura da Fondi comunali, come da dettaglio economico finanziario;
3. Di dare atto che Il trasferimento finanziario avverrà con un'erogazione iniziale a titolo di acconto pari al 70% (arrotondamento all'unità di euro) del trasferimento finanziario complessivo relativo alla prima annualità e un saldo che verrà definito al netto delle quote di compartecipazione dovute dai beneficiari, fatta salva la possibilità di proroga;
4. Di dare atto che i trasferimenti del saldo residuo annuale saranno effettuati alla scadenza del progetto, a seguito di presentazione da parte del Capofila di una dettagliata relazione delle attività svolte, di un rendiconto finanziario del costo complessivo delle attività progettuali

(contributo e cofinanziamento) e degli idonei documenti giustificativi della spesa sostenuta. A consuntivo, quindi, l'importo potrà subire riduzioni e il soggetto partner sarà tenuto alla restituzione di quanto eventualmente percepito in più. Inoltre, qualora le spese sostenute per prestazioni e per le attività di ottimizzazione e miglioramento del servizio cofinanziate dal partner progettuale con risorse aggiuntive risultassero, a consuntivo, in tutto o in parte non rendicontate secondo le modalità previste dall'Accordo di collaborazione, il relativo importo sarà portato in detrazione dalla somma dovuta all'Ambito a titolo di compensazione;

5. Di dare atto che le restanti cifre, nonché la seconda e terza annualità, saranno impegnate con successive determinazioni dirigenziali, nell'ambito delle disponibilità di bilancio. Annualmente dovrà essere presentata una dettagliata relazione delle attività svolte, un rendiconto finanziario del costo complessivo delle attività progettuali (contributo, al netto delle compartecipazioni, e cofinanziamento) e degli idonei documenti giustificativi della spesa sostenuta, anche al fine della definizione del trasferimento finanziario relativo alle annualità successive, nell'ambito della progettazione triennale presentata, fatto salvo il reperimento di adeguate risorse finanziarie per ciascuna annualità. Pertanto, in esito alle rimodulazioni annuali in coprogettazione, si procederà annualmente ai trasferimenti individuati, con successivi impegni di spesa, approvati con provvedimento dirigenziale;
6. Di dare atto che il relativo schema di Accordo di Collaborazione, volto a delineare le modalità operative e organizzative delle progettualità sostenute e il disciplinare relativo alla messa a disposizione per l'utilizzo e la custodia degli immobili, verranno approvati con successivo provvedimento dirigenziale;
7. Di dare atto che il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione dell'impatto economico dettate dalla circolare del 19 dicembre 2012 prot. n. 16298, in applicazione alla DGC del 16 ottobre 2012 (mecc. 2012 05288/128);
8. Di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147 – bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole;
9. Di attestare che gli enti beneficiari non hanno pendenze di carattere amministrativo nei confronti della Città, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del Regolamento delle modalità di erogazione dei contributi n. 373 e del DUP approvato con deliberazione 757/2025 del 15/12/2025
10. Di dichiarare, in attuazione dell'art. 1 comma 9 lett e) Legge 190/2012, di non avere rapporti di parentela, affinità con i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dei soggetti beneficiari.

Dettaglio economico-finanziario

Si impegnano Euro 17.381,70 secondo al sottostante imputazione contabile:

Importo	Anno Bilancio	Missione	Programma	Titolo	Macro Aggregato	Capitolo (Articolo)	Servizio (Responsabile)	Scadenza (obbligazione)
€ 17.381,70	2026	12	04	1	04	86500007001	019	31/12/2026
Descrizione capitolo e articolo		SERVIZI SOCIALI - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI - INTERVENTI A FAVORE DI CITTADINI STRANIERI - settore 019						
Conto Finanziario n°		Descrizione Conto Finanziario						
U.1.04.04.01.001		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private						

Si dichiara, ai sensi dell'art.6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i. e delle disposizioni del Codice di Comportamento della Città, l'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, in capo al/alla sottoscritto/a

LA DIRIGENTE
Firmato digitalmente
Federica Giuliani